AREUS
Data: 13/10/2026 11:15:01 PG/2026/0020774

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna

ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI EMERGENZA URGENZA HEMS E MSA

TRA

L'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS), con sede in Nuoro Via Luigi Oggiano n. 25, C.F./P. IVA 01526480916, PEC protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it, in atto rappresentata dal Dott. Angelo Maria Serusi, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura (di seguito ASL n.2), con sede legale in Olbia via Bazzoni Sircana n. 2-2A, C.F./P.I. 02891650901 PEC protocollo@pec.aslgallura.it, in atto rappresentata dal Dott. Antonio Irione, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE:

1. con L.R. n. 23 del 17/11/2014 art. 4 è stata istituita l'AREUS, cui compete lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza, ivi compreso il servizio di elisoccorso, e che con le delibere G.R. n. 55/10 del 13/12/2017 e n. 3/16 del 23/1/2018 sono state stabilite le direttive e linee di indirizzo dell'attività dell'AREUS;

2. con la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 12 del 04.04.2018 sono stati definiti i contenuti dei corsi di formazione e certificazione delle competenze per operatori dell'Elisoccorso regionale (HEMS);

3. con deliberazione G.R. n. 67/9 del 16.12.2016 sono state definite le modalità operative per la gestione da parte di AREUS del servizio di Elisoccorso – Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)ed eliambulanza (HAA) regionale;

4. con la Legge Regionale n. 24 del 11.11.2020 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*" è stato definito il modello di governo del sistema sanitario regionale e avviato il processo di riforma;

5. l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 ricomprende l'AREUS tra gli Enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e l'art. 20 statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti, quali lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza;

6. con Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 18/03/2026 veniva approvato lo schema di Convenzione tra l'AREUS e le Aziende del ad oggetto "*CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI EMERGENZA URGENZA HEMS E MSA*",

necessaria ad assicurare i servizi in parola in modo efficace ed omogeneo sul territorio regionale;

7. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 17/06/2026, che ha stabilito una tariffa unica omogenea per le prestazioni rese in regime di convenzione interaziendale — fissata in € 140,00/ora lordi onnicomprensivi per la dirigenza sanitaria e € 80,00/ora lordi onnicomprensivi per il comparto — con l'obiettivo di uniformare i compensi sul territorio regionale, evitare una rischiosa concorrenza interna tra le aziende del SSR e garantire l'equilibrio dei bilanci aziendali;

8. l'espresso mandato conferito dalla medesima DGR a tutte le Aziende del SSR richiede la modifica dei propri atti interni e l'adeguamento dei rapporti convenzionali in essere (dunque comprese le attività HEMS e MSA) alle nuove indicazioni tariffarie, rendendo l'adeguamento un atto dovuto per assicurare la coerenza del sistema, la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e la continuità assistenziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina in modo organico i rapporti tra l'AREUS e l'ASL n.2, definendo le modalità di collaborazione finalizzate all'utilizzo dei professionisti necessari a garantire un servizio di elisoccorso efficace, omogeneo e continuativo sull'intero territorio regionale, nonché lo svolgimento delle attività di soccorso pre-ospedaliero mediante MSA, perseguendo il comune obiettivo di assicurare e mantenere elevati standard di qualità e professionalità del personale sanitario impiegato nelle attività di emergenza-urgenza, sia in ambito intraospedaliero sia extraospedaliero, attraverso la valorizzazione delle competenze maturate e il rafforzamento dell'integrazione operativa tra i diversi setting assistenziali.

Il servizio oggetto della presente convenzione sarà assicurato mediante la disponibilità di professionisti Medici e Infermieri dipendenti dell'ASL n.2, individuati tra il personale in possesso di adeguata formazione specialistica e dei requisiti formativi e professionali richiesti dall'AREUS per l'espletamento delle attività di elisoccorso e di soccorso con MSA.

Resta espressamente inteso che il rapporto di lavoro intercorrente tra i suddetti professionisti e l'Ente di appartenenza non subirà alcuna modificazione giuridica o contrattuale in conseguenza della presente convenzione.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione, nonché ogni ulteriore attività o adempimento direttamente o indirettamente connesso al servizio di elisoccorso e al soccorso pre-ospedaliero con MSA, dovranno essere rese dal personale sanitario individuato dall'ASL n.2 al di fuori del normale orario di servizio istituzionale e dovranno essere preventivamente organizzate nel rispetto delle esigenze delle Strutture di afferenza, garantendo la piena salvaguardia dei volumi orari e delle attività proprie dell'incarico istituzionale, nonché l'applicazione di criteri di rotazione idonei ad assicurare l'equa distribuzione degli incarichi e il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e di alternanza tra periodi di attività e riposo; a tal fine, e quale condizione per l'espletamento delle suddette prestazioni, i Direttori e/o Responsabili delle Strutture presso cui presta servizio il personale sanitario coinvolto, unitamente ai professionisti interessati, sono tenuti ad attestare formalmente, in via preventiva, la compatibilità delle attività rese nell'ambito della presente convenzione con la disciplina normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui alla Legge 30

AREUS
Data: 13/10/2026 11:15:01 PG/2026/0020774

ottobre 2014, n. 161, nonché alle ulteriori norme applicabili in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione, AREUS si impegna a mettere a disposizione i beni, i mezzi, le attrezzature e i servizi logistico-organizzativi necessari al regolare ed efficace svolgimento del servizio, garantendo condizioni operative conformi alla normativa vigente e ai protocolli regionali in materia di emergenza-urgenza.

Art. 2 – Adempimenti e verifica

L'AREUS esercita lefunzioni di coordinamento del personale dipendente dell'ASL n.2 impiegato nel servizio di elisoccorso e negli equipaggi MSA, provvedendo altresì alla programmazione, definizione e realizzazione di percorsi formativi omogenei e standardizzati, finalizzati a garantire l'aggiornamento continuo e l'uniformità delle competenze professionali richieste per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.
AREUS è inoltre tenuta a verificare l'attività svolta dal personale assegnato ai servizi in argomento, esercitando le connesse funzioni di controllo e monitoraggio, e a segnalare all'ASL n.2 eventuali inadempienze, criticità operative o comportamenti non conformi ai protocolli clinico-assistenziali vigenti, nonché alle disposizioni contenute nella presente convenzione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
In particolare, l'AREUS assicura:
- l'organizzazione e la gestione dell'attività di elisoccorso e di soccorso pre-ospedaliero mediante MSA, sia nelle situazioni ordinarie sia in occasione di eventi maggiori di competenza territoriale, coordinando le relative attività attraverso i Responsabili medici e infermieristici della struttura organizzativa di riferimento;
- la messa a disposizione di idonee apparecchiature, divise professionali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, presidi medico-chirurgici, attrezzature e farmaci necessari allo svolgimento del servizio;
- la gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati, nonché le attività di stoccaggio e scarico dei materiali e dei presidi utilizzati.

Le Parti si impegnano a dare piena e puntuale attuazione alle obbligazioni derivanti dal presente accordo, collaborando in buona fede e comunicando tempestivamente ogni circostanza idonea a ostacolare o impedire la corretta esecuzione delle attività convenzionate, al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie a garantire la continuità e la regolare gestione del servizio.

Art. 3 – Risorse umane e condizioni economiche

L'ASL n.2 si impegna a garantire le prestazioni professionali dei propri dipendenti sanitari chiamati ad assicurare lo svolgimento del servizio di emergenza e urgenza in elisoccorso e mediante MSA. Il personale sanitario individuato, previa definizione della turnazione istituzionale da parte dell'ASL n.2, comunicherà con congruo anticipo alla struttura competente i turni previsti per il servizio di emergenza e urgenza in elisoccorso e su MSA.
L'ASL n.2 è altresì preposto al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e di alternanza tra periodi di attività e riposo.
È escluso dallo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione il personale che:
- abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- presenti limitazioni fisiche all'espletamento delle attività di elisoccorso e su MSA;
- fruisca di riduzioni di orario per permessi ex lege 104/1992 o analoghe forme di riduzione di orario.

AREUS
Data: 13/10/2026 11:15:01 PG/2026/0020774

A fronte dell'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'AREUS corrisponderà un compenso orario così determinato:

- prestazione infermieristica: **€ 80,00 (euro ottanta/00) lordi onnicomprensivi** per ogni ora di prestazione effettivamente resa;
- prestazione medica: **€ 140,00 (euro centoquaranta/00) lordi onnicomprensivi** per ogni ora di prestazione effettivamente resa.

Come da D.G.R. n. 31/16 del 17/06/2026, non sarà possibile applicare l'imposta sostitutiva del 15% prevista all'art. 7 del D.L. n. 73/2024 (ora art. 35 del D. Lgs. n. 33/2025).

Dalla stipula della presente convenzione non deriverà alcun onere a carico del bilancio dell'ASL n.2.

Art. 4 – Requisiti professionali e procedure di individuazione

Il personale medico e infermieristico che opera nel servizio di Elisoccorso e su MSA deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'AREUS:
- all'atto della selezione e in esito alla stessa per operatori sanitari destinati ad equipaggi Elisoccorso;
- all'atto della selezione e in esito alla stessa in base al reparto/servizio di provenienza per operatori sanitari destinati ad equipaggi MSA.

All'esito della selezione per operatori sanitari destinati ad equipaggi elisoccorso e/o per operatori sanitari destinati ad equipaggi MSA, AREUS comunicherà con nota ufficiale a mezzo pec a protocollo@pec.aslgallura.it i nominativi del personale sanitario individuato che sarà coinvolto nel servizio oggetto della presente convenzione.
Rientra tra le responsabilità dell'AREUS rilevare eventuali carenze di conoscenze, di competenze o di comportamenti che possano pregiudicare la regolarità del servizio ed eventualmente sospendere o escludere gli operatori sanitari individuati coinvolti dalle attività di cui alla presente convenzione dandone immediata comunicazione a mezzo pec al protocollo@pec.aslgallura.it.

Art. 5 – Coperture assicurative

Oltre alle coperture assicurative previste per le attività di Elisoccorso a carico dell'operatore di volo (Airgreen srl), la responsabilità civile terzi e prestatori d'opera dei dipendenti dell'ASL n.2 impiegati nello svolgimento di qualsiasi attività inerente al servizio di emergenza pre-ospedaliera 118 oggetto della convenzione, trova copertura nell'operatività della polizza RCT/O e Infortuni stipulata da AREUS con la propria Compagnia Assicurativa, sottoscritta per le attività istituzionali dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna.
Nessuna assicurazione o costo relativo sarà dunque posto a carico dell'ASL n.2.

Art. 6 – Attività di sorveglianza sanitaria

L'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008, relativi alla sorveglianza sanitaria per l'idoneità specifica all'attività prestata nell'ambito del soccorso sanitario pre-ospedaliero, è a carico dei Medici Competenti di Sorveglianza Sanitaria AREUS.

Art. 7 – Procedimento disciplinare

L'ASL n.2 esercita, nei confronti dei propri dipendenti, il potere disciplinare di competenza sulla base della normativa vigente e del regolamento aziendale.
L'AREUS segnala all'ASL n.2 i comportamenti del personale passibili di provvedimenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare, affinché siano avviati i relativi procedimenti, nel rispetto della vigente normativa.
Come previsto dal precedente art. 4 AREUS potrà eventualmente sospendere o escludere gli operatori sanitari individuati coinvolti dalle attività di cui alla presente convenzione dandone

AREUS
Data: 13/10/2026 11:15:01 PG/2026/0020774

immediata comunicazione a mezzo pec al protocollo@pec.aslgallura.it.

Art. 8 – Rendicontazione e fatturazione

Trimestralmente AREUS rendiconterà analiticamente le prestazioni erogate dai singoli professionisti dipendenti dell'ASL n.2 in base alla presente convenzione; nel rendiconto analitico dovranno essere specificate le ore di prestazione rese e il relativo importo.
Tale rendiconto analitico dovrà essere trasmesso all'indirizzo protocollo@pec.aslgallura.it.
L'ASL n.2 sulla base dei rendiconti trasmessi da AREUS ed effettuate le verifiche di competenza, emetterà una fattura unica trimestrale nei confronti dell'AREUS.
La fattura dovrà essere emessa utilizzando i riferimenti riportati nella seguente tabella:

Ragione Sociale	Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)
Indirizzo Sede Legale	Via Luigi Oggiano, n. 25.
C.A.P.	08100
Città	Nuoro
Paese	Italia
Partita I.V.A.	01526480916
Codice Destinatario (SDI)	UF96KQ
E-mail di riferimento	protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it

L'AREUS si impegna a provvedere al pagamento nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della fattura.

Il compenso maturato in relazione alle prestazioni oggetto della presente convenzione sarà corrisposto all'ASL n.2, che provvederà, a propria volta, alla ripartizione delle somme spettanti, limitatamente alla quota relativa alle ore di attività effettivamente svolte, in conformità ai compensi determinati dall'art. 3 della presente convenzione.
La medesima provvederà ad attribuire tali importi esclusivamente al personale medico e infermieristico che abbia concretamente reso le prestazioni professionali in parola, curandone l'inserimento nel cedolino paga afferente al rispettivo rapporto di lavoro.
L'erogazione delle predette somme in favore del personale interessato avverrà unicamente a seguito dell'effettiva riscossione del pagamento da parte di AREUS.

AREUS
Data: 13/10/2026 11:15:01 PG/2026/0020774

AREUS
Data: 13/10/2026 11:15:01 PG/2026/0020774

Art. 9 – Formazione e didattica

AREUS garantisce la formazione e l'aggiornamento professionale, sia iniziale che periodico (ivi compresi gli interventi di re-training), del personale messo a disposizione dall'ASL n.2 ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
Tale formazione è assicurata in relazione al ruolo e alle funzioni proprie di ciascuna figura professionale, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed è integrata da eventuali percorsi formativi complementari e specifici definiti da AREUS e programmati nell'ambito della pianificazione formativa annuale.
Restano integralmente a carico di AREUS gli oneri economici connessi alla partecipazione del personale dell'ASL n.2 alle attività formative specificamente previste per l'espletamento dei servizi disciplinati dalla presente convenzione.

Art. 10 – Beni e servizi necessari all'erogazione del servizio

L'AREUS si impegna a garantire e a gestire le spese inerenti agli idonei spazi fisici (basi di elisoccorso, sedi delle postazioni MSA) i beni e i servizi sanitari e non sanitari, quali ad esempio il vestiario, i farmaci ed i dispositivi medici, le apparecchiature elettromedicali, le risorse e le strutture necessarie per assicurare il corretto funzionamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – Maxi emergenze: supporto sanitario

È compito istituzionale di AREUS rispondere con immediatezza ad eventi straordinari non programmabili quali: eventi incidentali maggiori, catastrofi di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale.
AREUS si impegna a coinvolgere per tali attività prioritariamente, per quanto possibile, personale assegnato in modo esclusivo all'attività di emergenza urgenza.
Qualora fosse necessario ricorrere anche a personale non dedicato in modo puntuale sarà concordato, nei limiti del possibile, il coinvolgimento di altro personale debitamente formato.

Art. 12 – Gestione della documentazione sanitaria e flussi informativi

Nell'ambito della gestione dei servizi di elisoccorso e dei servizi MSA, la documentazione sanitaria è costituita dall'insieme dei dati e delle informazioni – in formato digitale e/o cartaceo – di natura sanitaria, logistica e organizzativa, relativi agli interventi di soccorso effettuati.
La responsabilità della gestione di tale documentazione fa capo ad AREUS, che vi provvede anche per il tramite dei propri referenti incaricati.
I professionisti sanitari impiegati nei servizi oggetto della presente convenzione sono autorizzati al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività loro affidate e nei limiti strettamente connessi alle stesse, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
In qualità di soggetti autorizzati al trattamento da parte di AREUS, essi sono tenuti a:
- attenersi alle istruzioni e alle policy aziendali in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni, perdite di dati o anomalie (quali, a titolo esemplificativo, accessi non autorizzati alla documentazione o agli applicativi), secondo quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di data breach;
- mantenere la massima riservatezza su dati, informazioni, progetti e documenti di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione,

anche successivamente alla cessazione delle stesse, con espresso divieto di diffusione o comunicazione a terzi in qualunque forma.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 324 del 12/08/2024 AREUS ha affidato al professionista Avv. Massimo Caredda, Via Alghero 51, Cagliari, 09127 l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) esterno ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento") a garanzia della protezione delle persone fisiche con riguardo anche al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Gestione della qualità e del rischio

Obiettivo dell'AREUS è di sviluppare e mantenere un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio in linea con le indicazioni regionali e ministeriali.
Tale sistema è finalizzato ad assicurare il supporto metodologico e operativo necessario al coordinamento e all'omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi, gestionali e operativi e alla rilevazione, all'analisi e alla gestione delle criticità in ambito regionale.

Art. 14 – Validità e durata

La presente convenzione ha la durata di anni 3, decorrenti dalla data di stipula.
È prevista la facoltà di ciascuna delle parti di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso formalizzato almeno 60 (sessanta) giorni prima.
Con cadenza annuale, tenendo ferma la durata del presente accordo, l'AREUS e l'ASL n.2 procederanno alla verifica dell'attuazione e all'eventuale aggiornamento necessario, formalmente condiviso.

Art. 15 – Foro competente

Qualsiasi controversia insorgente tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà previamente sottoposta a un tentativo obbligatorio di composizione bonaria.
Qualora il tentativo di definizione stragiudiziale non abbia esito positivo entro un termine congruo dalla sua attivazione, ciascuna Parte potrà adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti e interessi.
Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è stabilita, in via esclusiva e inderogabile, la competenza del Foro di Nuoro.

Il Direttore Generale AREUS

SERUSI ANGELO MARIA
Regione Autonoma della Sardegna
16.07.2026 15:51:11
GMT+02:00

Il Direttore Generale ASL n. 2

ANTONIO IRIONE

Firmato digitalmente da ANTONIO IRIONE
Data: 2026.07.30 13:08:05 +02'00'

Firme apposte con modalità digitale ai sensi dell'art. 15,c. 2-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

AREUS
Data: 13/10/2026 11:15:01 PG/2026/0020774